

Civile Sent. Sez. 3 Num. 6324 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: PORRECA PAOLO

Data pubblicazione: 05/03/2019

SENTENZA

sul ricorso 9151-2017 proposto da: (omissis)

(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA,

(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)

che la rappresenta e difende in calce al
ricorso;

- ricorrente -

2019

contro

70

(omissis) SPA in persona del procuratore

(omissis) elettivamente domiciliata in ROMA,

(omissis) presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende giusta

procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 311/2017 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/01/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per
l'inammissibilità del ricorso e in subordine il
rigetto;

udito l'Avvocato (omissis) per delega;

udito l'Avvocato (omissis) per delega orale;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

FATTI DI CAUSA

Con atto di precetto notificato il 21 dicembre 2010 l'avvocato intimava a (omissis) s.p.a. il pagamento di un importo stabilito da un'ordinanza di assegnazione depositata il 4 febbraio 2003 all'esito di un processo di esecuzione in cui la banca era stata terza pignorata. L'ordinanza di assegnazione era notificata unitamente al precetto.

Avverso la procedura esecutiva successivamente incardinata nelle forme del pignoramento presso terzi, l'istituto di credito proponeva opposizione all'esecuzione deducendo, in particolare, di aver pagato l'intera sorte assegnata nell'ordinanza inviando, tramite posta, nei dieci giorni indicati nel precetto, un assegno circolare dapprima restituito ex art. 1181, cod. civ., e poi nuovamente inoltrato alla creditrice che, ciò nondimeno, aveva proceduto alle vie coattive.

Disposta la sospensione dell'esecuzione, la causa era riassunta nel merito dalla creditrice secondo cui l'istituto debitore aveva pagato una somma diversa da quella intimata, e in specie non aveva saldato interessi, spese di notifica e registrazione dell'ordinanza.

Il giudice di pace, davanti al quale resisteva la banca, rigettava l'opposizione ritenendo abusivamente frazionato il credito azionato.

Appellava in via principale (omissis) deducendo la carenza di prova della tempestività del primo invio dell'assegno, la tardività del secondo invio dell'assegno oltre i 20 giorni dalla notifica del precetto, e l'insufficienza del pagamento in particolare quanto agli interessi maturati dopo il deposito dell'ordinanza.

Appellava in via incidentale la banca contestando l'immotivata compensazione delle spese da parte del giudice di pace.

Il tribunale rigettava l'appello principale quindi ritenendo la condotta della banca conforme a buona fede e correttezza, e viceversa idoneo il pagamento complessivamente offerto.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso (omissis)

In calce al ricorso la ricorrente ha formulato domanda di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, assumendo che le sezioni semplici abbiano deciso in modo difforme in ordine alla possibilità per l'esecutante di notificare l'ordinanza di assegnazione unitamente all'atto di precetto; con la medesima istanza, la parte ha chiesto la pronuncia delle Sezioni Unite in merito a una seconda questione in ordine alla quale ipotizza un contrasto giurisprudenziale, ovvero sulla possibilità di estendere analogicamente il termine dilatorio previsto dall'art. 477 cod. proc. civ. alla fattispecie processuale della notifica al terzo pignorato di un'ordinanza di assegnazione unitamente al precetto, anche laddove il provvedimento ex art. 553, cod. proc. civ., non contenga un termine dilatorio in favore del terzo pignorato di dieci o venti giorni.

Le parti avevano presentato memorie prima che il processo fosse rinviato alla pubblica udienza con ordinanza interlocutoria 17 maggio 2018 n. 17948.

Successivamente a tale rinvio, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Come già chiarito da questa Corte in fattispecie sovrapponibile (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, in quanto il testo del ricorso, nella parte riservata alla esposizione sommaria del fatto, consta della parziale riproduzione scannerizzata di atti, oltre che di una laconica quanto incompleta esposizione di alcune circostanze del giudizio di primo e di secondo grado.

Il ricorso non riporta affatto, né con completezza e neppure nella pur consentita formula riassuntiva, le ragioni della decisione di primo grado e, soprattutto, le ragioni della decisione di appello, limitandosi ad affermare che il proprio appello è stato respinto per poi passare direttamente alla esposizione e illustrazione dei propri motivi di ricorso per cassazione.

A loro volta, la lettura dei motivi, costruiti anch'essi con riproduzione scannerizzata di atti a volte a tratti illeggibili (pag. 12 del ricorso), non

consente la piena comprensione degli stessi, e attraverso di essi delle vicende processuali, senza attingere all'esterno del ricorso, ovvero alla sentenza d'appello o al controricorso.

L'intero ricorso risulta quindi inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il che esime dal dover esaminare, e perfino dal dover in questa sede riportare, o meglio ricostruire, il contenuto dei motivi di ricorso, in quanto a questo scopo si dovrebbe come detto attingere "aliunde".

Il gravame non consente cioè alla Corte, violando l'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l'idonea comprensione della complessiva vicenda processuale (cfr. Cass., Sez. U., nn. 16628 del 2009 e 5698 del 2012).

Il requisito in parola consiste in un'esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. n. 11653 del 2006; per una fattispecie del tutto analoga a quella in esame, v. recentemente Cass. n. 21396 del 2018).

In mancanza di una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali, della sintetica quanto puntuale esposizione della soluzione accolta dai giudici di merito, nonché, in questo quadro, di una chiara illustrazione dell'errore pretesamente commesso e delle ragioni che lo facciano considerare tale, viene addossato a questa Corte il compito, ad essa non spettante, di sceverare da una pluralità di elementi sottoposti al suo esame senza un ordine logico, quelli ritenuti rilevanti dallo stesso soggetto ricorrente ai fini del decidere (v. recentemente Cass. n. 13312 del 2018, che ha puntualizzato che per soddisfare il requisito imposto dall'articolo 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione dei fatti di causa tale da far chiaramente risultare le posizioni processuali spiegate dalle parti con l'indicazione degli atti con cui sono stati formulati "causa petendi" e "petitum", nonché degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi, perché tanto equivarrebbe a



devolvere alla Corte un'attività di estrapolazione della materia del contendere, che é riservata invece al ricorrente. Il requisito non è adempiuto, pertanto, laddove i motivi di censura si articolino in un'inestricabile commistione di elementi di fatto, riscontri di risultanze istruttorie, riproduzione di atti e documenti incorporati nel ricorso, argomentazioni delle parti e frammenti di motivazione della sentenza di primo grado).

La valutazione in termini d'inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno "standard" di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dall'avvocato e come detto presupposta dall'ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale e le ragioni dell'assistito, così come le questioni sottoposte all'attenzione della Corte nel ricorso per cassazione cui si sia giunti.

Neppure è possibile nel caso di specie, al fine di evitare una pronuncia d'inammissibilità del ricorso, recuperare in maniera sufficientemente chiara la necessaria esposizione dei fatti di causa attraverso la lettura dei motivi (Cass. n. 17036 del 2018 evidenzia come non sia necessario che tale esposizione costituisca parte a sé stante del ricorso, essendo sufficiente che essa risulti, chiaramente, dal contesto dell'atto, anche attraverso lo svolgimento dei motivi).

Il ricorso odierno, come anticipato, presenta, pure all'interno della trattazione riservata all'esposizione dei motivi, l'inserimento non giustificato di svariate porzioni, scannerizzate e riprodotte, degli atti processuali del giudizio di merito, peraltro spesso non per esteso e privi d'intestazione e riproduzione integrale nonché di rielaborazione sintetica, da parte della ricorrente, e di una chiara individuazione della rilevanza dei passi riprodotti nell'economia delle tesi esposte, di volta in volta, dalla stessa, il che rende, nella sua integralità, non adeguatamente decifrabile il mezzo processuale.

Gli stessi motivi non sono autonomamente comprensibili, e non sarebbero stati neppure astrattamente riassumibili senza l'ausilio fornito dal testo della



sentenza, al quale tuttavia non si può attingere per esaminare e decidere il ricorso se quest'ultimo non sia in grado di fornire autonomamente la chiave di comprensione del processo e della motivazione fatta propria dalla sentenza impugnata, per poi muovere alla stessa una critica ragionata ed ancorata ai motivi articolati.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La descritta inammissibilità manifesta del ricorso esclude ogni opportunità di una pronuncia ex art. 363, cod. proc. civ., pure sollecitata dalla parte ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti "ratione temporis" per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2019.